

Bruxelles, 4.7.2018
COM(2018) 510 final/2

2018/0280 (NLE)

CORRIGENDUM

This document corrects document COM (2018)510 final of 3.07.2018.
Concerns all language versions. Addition of the inter-institutional reference.
The text shall read as follows:

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione («l'accordo») tra l'Unione europea, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione concernente la sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ («la convenzione»).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Protocollo I dell'accordo di associazione

L'accordo istituisce un regime commerciale preferenziale che prevede l'accesso al mercato tra l'Unione europea e l'Ucraina. Il protocollo I dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

2.2. Il sottocomitato doganale UE-Ucraina

L'articolo 39, paragrafo 1, del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale istituito dall'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo. Nello specifico, l'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale possa decidere, a seguito dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, di sostituire le norme di origine definite in tale protocollo con quelle allegate alla convenzione.

2.3. L'atto previsto del sottocomitato doganale UE-Ucraina

Il sottocomitato doganale UE-Ucraina sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla sostituzione del protocollo I dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione.

La finalità dell'atto previsto è garantire un'efficace attuazione della convenzione.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. L'Ucraina ha chiesto di aderire alla convenzione il 12 settembre 2016 e con decisione n. 1/2017² del 16 maggio 2017 il comitato misto della convenzione ha stabilito che l'Ucraina doveva essere invitata ad aderire alla convenzione.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

² GU L 191 del 22.7.2017, pag. 11.

L'Unione ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 26 marzo 2012. L'Ucraina ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 19 dicembre 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafi 2 e 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea il 1° maggio 2012 e per l'Ucraina il 1° febbraio 2018.

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. La decisione proposta dal sottocomitato doganale UE-Ucraina costituisce una fase procedurale necessaria per realizzare l'obiettivo principale della convenzione, ossia sostituire i protocolli sulle norme di origine contenuti negli accordi fra le parti contraenti della convenzione con un protocollo che faccia riferimento alla stessa.

Non è stato pertanto necessario ricorrere a una consultazione delle parti interessate.

Inoltre, non è stato necessario condurre una valutazione d'impatto poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono «le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo».

Rientrano nel concetto di «atti che hanno effetti giuridici» gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che «sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione».

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il sottocomitato doganale UE-Ucraina è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

L'atto che il sottocomitato doganale UE-Ucraina è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del sottocomitato doganale UE-Ucraina apporterà modifiche all'accordo di associazione e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2014/668/UE del Consiglio³ l'Unione ha concluso l'accordo di associazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), che è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del protocollo I dell'accordo («il protocollo I»), il sottocomitato doganale istituito ai sensi del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo («il sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I, il sottocomitato doganale può altresì decidere, a seguito dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁴ («la convenzione»), di sostituire le norme di origine definite in tale protocollo con quelle allegare alla convenzione.
- (4) La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti ed è entrata in vigore per l'Unione europea il 1° maggio 2012 e per l'Ucraina il 1° febbraio 2018.
- (5) Il sottocomitato doganale è chiamato ad adottare una decisione riguardo alla sostituzione del protocollo I dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione.

³ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

⁴ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel sottocomitato doganale, poiché la decisione adottata da detto sottocomitato doganale vincolerà l'Unione.
- (7) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione per quanto riguarda le norme di origine.
- (8) È opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel sottocomitato doganale sia basata sul progetto di decisione accluso.
- (9) La decisione del sottocomitato doganale apporterà modifiche al protocollo I e deve pertanto essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Nel sottocomitato doganale l'Unione è rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione nel sottocomitato doganale istituito ai sensi del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («il sottocomitato doganale») deve basarsi sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in sede di sottocomitato doganale possono accettare modifiche minori del progetto di decisione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente